

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ssa Maria Iannone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS cui è stato riunito il fascicolo r.g. OMISSIS promossa da:

SOCIETÀ E GARANTI

ATTORI e OPPONENTI

contro

BANCA

CONVENUTO e OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2020.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato la SOCIETÀ ha convenuto dinnanzi al Tribunale di Pistoia la BANCA chiedendo *“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, pronunciata ogni declaratoria del caso, per i motivi tutti suesposti: Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare l'usurarietà e/o comunque l'illegittimità degli interessi e degli addebiti di cui in premessa relativamente ai rapporti in essere tra la SOCIETÀ e la BANCA ed in particolare con riferimento ai seguenti: - Conto Corrente n. OMISSIS; - Conto Corrente n. OMISSIS; - Conto Corrente n. OMISSIS; - Conto Corrente n. OMISSIS; - Conto Corrente n. OMISSIS; - Mutuo Chirografario n. OMISSIS; - Mutuo Chirografario n. OMISSIS, stipulati tra Banca e SOCIETÀ e per l'effetto, rideterminato il piano di ammortamento, operata compensazione tra i diritti reciproci delle parti, condannare parte convenuta alla restituzione in favore della attrice di tutte le somme corrisposte e non dovute pari ad € 83.875,87 ovvero quella diversa somma che risulterà dalla espletanda istruttoria; Nel merito ed in subordine: accertare l'esistenza dei vizi e dell'illegittimità degli addebiti di cui in premessa relativamente ai contratti di mutuo chirografario ed ai contratti di conto corrente suindicati, stipulati tra Banca e la SOCIETÀ, e per l'effetto, rideterminato il piano di ammortamento sulla base del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. ovvero del tasso legale ex art. 1284 c.c. nonché operata compensazione tra i diritti reciproci delle parti, determinare e dichiarare il rapporto di dare/avere tra le parti; In via istruttoria: si chiede sin da ora disporsi idonea CTU volta ad accertare l'esistenza dei vizi di cui in premessa nonché alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti. Con vittoria si spese di lite”*.

A sostegno delle proprie ragioni l'attrice ha dedotto che 1. tra la SOCIETÀ e la BANCA intercorrevano i rapporti di conto corrente nn. OMISSIS e due mutui chirografari n. OMISSIS; 2. Che in data 04/01/2016 la Banca ha revocato tutte le linee di credito accordate alla Cliente con effetto immediato, intimando il pagamento di € 17.359,00 quale saldo

Sentenza, Tribunale di Pistoia, Giudice Maria Iannone, n. 673 del 9 settembre 2020

debitore in linea capitale del c/c n. OMISSIS; € 62.250,77 quale saldo debitore in linea capitale del c/c n. OMISSIS; € 2.100,00 quale saldo debitore in linea capita figurante sul rapporto anticipi su fatture n. OMISSIS; € 9.500,00 quale saldo debitore in linea capitale figurante sul rapporto anticipi n. OMISSIS; € 79.741,44 quale capitale portato da n. OMISSIS; € 5.299,00 quale rata insoluta riferita al finanziamento non ipotecario n. OMISSIS ed € 31.213,00 quali n. 32 rate insolute riferite al finanziamento non ipotecario n. OMISSIS per un totale di € 207.463,21; 3. Che i conti correnti nonché i mutui chirografari de quibus sono gravati da girocontazioni non pattuite, illegittima applicazione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, commissioni di remunerazioni fondi e sconfinamenti nonché tassi d'interesse ultralegali; di aver inutilmente tentato la composizione bonaria della vertenza e di aver quindi adito le vie legali per la tutela delle proprie ragioni.

Si è costituita la BANCA che contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto ha chiesto la reiezione delle domande tutte proposte dalla società attrice poiché infondate in fatto e in diritto; con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Concesse i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., poiché tra le parti risultava pendente altro procedimento di opposizione a d.i. emesso dal Tribunale di Pistoia provvisoriamente esecutivo N.OMISSIS, i due fascicoli sono assegnati e di poi sono stati riuniti dal dott. Mancuso – previa rinuncia in quello a r.g. OMISSIS dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. – subentrato in supplenza sul ruolo della dott.ssa Curci, trasferita ad altra funzione presso il medesimo Tribunale. Respinta la richiesta di sospensione del d.i. opposto, la causa è stata istruita mediante ctu contabile volta a determinare i rapporti di dare e avere tra le parti e quindi da ultimo fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.2.2020 e trattenuta in decisione dalla scrivente (presa di possesso il 16.5.18 e in pari data in congedo per maternità e ordinario sino al 1.9.2020) con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche; sospesi per effetto della c.d. emergenza COVID 19 e da ultimo scaduti in data 14.7.2020.

La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per quanto di seguito si esporrà.

In via preliminare va ribadito anche nella presente sede la genericità e contraddittorietà del “disconoscimento” operato dagli opposenti rispetto al contratto di conto corrente n. OMISSIS (doc. 3 del ricorso monitorio) ed al contratto di finanziamento individuato come doc. 1 nel ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che non è dato comprendere se si disconosca la conformità del documento prodotto all'originale ovvero la mancata sottoscrizione ad opera della SOCIETÀ, la quale peraltro non contesta che la firma le sia riconducibile, ma di non “riconoscere” il contenuto del contratto, in guisa da non poterne apprezzare il contenuto e da considerare quindi la doglianza come non proposta.

Peraltro ove le parti avessero voluto porre nel nulla i documenti in questione avrebbero dovuto interporre querela di falso e ciò non hanno fatto (cfr. Cass. N. 9820 del 1995 a mente della quale “Il principio per cui la scrittura privata fa piena prova sino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni che vi sono contenute da colui che la ha sottoscritta, non soffre eccezioni nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia contenuta in due o più fogli, dei quali l'ultimo solo rechi la sottoscrizione della parte contro cui la scrittura è prodotta, sempreché in quest'ultimo caso le dichiarazioni contenute nei vari fogli costituiscano sul piano logico e lessicale un unico ed inscindibile corpo, giacché la sottoscrizione a norma dell'art. 2702 c.c. si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio nel quale essa è apposta, con la conseguenza che per impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei suoi confronti la parte ha l'onere di proporre querela di falso”).

Devo poi reputarsi come tardivamente proposta l'eccepita nullità delle fideiussioni atteso che la relativa questione è stata introdotta per la prima volta solo con la comparsa conclusionale

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Pistoia, Giudice Maria Iannone, n. 673 del 9 settembre 2020

non essendo stata fatta menzione di alcuna invalidità delle medesime con l'atto di opposizione le cui conclusioni sono state dianzi trascritte. E' stato in ultimo stabilito che "Le comparse conclusionali, benchè il codice non ne disciplini più il contenuto, devono comunque contenere l'illustrazione ed il riassunto delle domande, delle eccezioni e delle difese già proposte e pertanto non possono contenere eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum; ciò vale anche per le eccezioni che sono rilevabili anche d'ufficio, come la nullità, laddove tali eccezioni non siano fondate su fatti accertati nel corso del processo. L'eccezione che si fonda su fatti nuovi, costituiti dalla corrispondenza tra il testo del contratto di fideiussione e lo schema predisposto dall'ABI in violazione della normativa antitrust, sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale deve essere ritenuta inammissibile in quanto tardiva" (cfr Trib Perugia, 23.10.2018 n. 1414 conforme a Trib Monza 4.9.2018 n. 2053). Analoga considerazione merita la eccezione nullità delle fideiussioni per violazione del dovere di buona fede contrattuale laddove la Banca non ha informato i garanti del peggioramento delle condizioni economiche della società garantita continuando ad erogarle credito. In disparte la già riferita questione della tardività della medesima va precisato che la posizione rivestita dai garanti tutti appartenenti al medesimo contesto familiare esclude in nuce che questi necessitassero di una informazione ad opera della banca rispetto alla debitrice principale.

Quanto all'asserita illegittimità di capitalizzazione degli interessi, va rimarcato che "alla pag.14 del contratto di c/c l'opponente SOCIETÀ s.r.l. aveva specificamente accettato, fra l'altro, la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi", in guisa che per ciò solo la doglianza è priva di fondamento.

Venendo quindi all'eccezione usurarietà dei tassi applicati ai conti in essere tra le parti, vanno condivise e fatte proprie le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. incaricato che con motivazione tecnicamente adeguata e immune da vizi logici ha appurato che "sul conto corrente n.OMISSIS non sono mai stati applicati interessi usurari", mentre quanto alle risultanze contabili dei conti correnti nn.OMISSIS e OMISSIS va invece fatta proprio l'osservazione del CTP di parte convenuta secondo la quale è irrilevante, ai fini del calcolo del Teg, l'onere denominato "recupero spese e/o commissioni" addebitato sul conto corrente n. 4343.50, atteso che esso viene addebitato in date distinte rispetto a quelle di fine trimestre che, per contratto del 24/4/2008, sono deputate alla annotazione in conto delle competenze; talchè l'onere deve presumersi "con ragionevole certezza" inerente altri rapporti "non individuabili per la descrizione sommaria sull'estratto conto, ma senza dubbio diversi dal conto corrente n. OMISSIS", concludendo che "In mancanza di una prova certa che gli oneri siano riferibili alla prestazione finanziaria utilizzata sul conto n. OMISSIS, si ritiene prudenziale escluderli dal calcolo del T.E.G.". Va altresì condivisa la metodologia di calcolo operata dal CTP della BANCA ove nel verificare i conteggi dei Teg calcolati ancora a valere sul conto corrente n.OMISSIS relativi ai trimestri per i quali il CTU espone i propri risultati nella tabella illustrata che, specifica, evidenziano differenze rispetto a quelli elaborati dal perito, ha provveduto al calcolo in esame mediante l'annualizzazione attraverso la moltiplicazione per quattro degli oneri addebitati conformemente peraltro alle istruzioni della Banca di Italia. Ne consegue che nessun interesse usurario risulta essere stato addebitato.

Quanto poi alla pretesa usurarietà dei tassi convenuti ed applicati ai mutui intercorsi tra le parti, nonché la violazione delle norme in materia di trasparenza, va rilevato che nei singoli contratti sono chiaramente pattuiti il tasso corrispettivo, il tasso moratorio, l'I.S.C., il compenso per anticipata estinzione, le commissioni e le spese per i servizi accessori e infine la previsione della facoltà della Banca di variare anche in peggio le condizioni economiche a norma dell'art.118 del T.U.B.

Sentenza, Tribunale di Pistoia, Giudice Maria Iannone, n. 673 del 9 settembre 2020

I contratti di finanziamento in atti risulta ictu oculi rispettare integralmente la normativa sulla trasparenza in vigore alla data della stipula e inoltre il piano di ammortamento risulta correttamente sviluppato utilizzando il tasso (T.A.N.) indicato nei singoli contratti.

Ad avviso della giurisprudenza prevalente peraltro in materia di contratti di mutuo/finanziamento ai fini della verifica dell'usura non si può procedere alla somma aritmetica degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora e il momento fisiologico del rapporto e quello patologico devono essere distintamente considerati ai fini della suddetta verifica (Tribunale di Cremona, 09 gennaio 2015; Tribunale di Treviso, sez. II 09 dicembre 2014; Tribunale di Roma, sez. IV, 16 settembre 2014; Tribunale di Napoli, sez. V 15 settembre 2014; Tribunale di Sciacca 13 agosto 2014; Tribunale di Parma 25 luglio 2014; Tribunale di Verona 27 aprile 2014; Tribunale Chieti 31 gennaio 2019 n. 85; Cass. 17 ottobre 2019 n. 26286).

Gli interessi corrispettivi e quelli moratori, infatti, non possono essere considerati unitariamente, attraverso la semplice somma aritmetica, al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia dell'usura.

Le due specie di interessi sono effettivamente distinte, in quanto quelli corrispettivi remunerano la mutuante della messa a disposizione del denaro e costituiscono il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale erogata in conformità al piano di ammortamento; gli interessi di mora hanno, invece, funzione sostanzialmente risarcitoria, di liquidazione in via preventiva del danno patito dal mutuante per l'inadempimento del mutuatario e rientrano, come tali, nel novero delle prestazioni accidentali, prive di carattere corrispettivo, che vengono in rilievo solo nella eventuale fase patologica del rapporto in conseguenza dell'inadempimento del debitore.

Il principio generale, pertanto, è che allo scopo di verificare il superamento del tasso soglia d'usura tenendo conto anche degli interessi di mora, non si può procedere alla sommatoria in astratto tra il tasso convenzionale e il tasso moratorio.

La base di calcolo per l'applicazione del tasso convenzionale è, infatti, assolutamente diversa da quella per la determinazione degli interessi di mora, atteso che, mentre il tasso convenzionale, secondo il sistema di ammortamento alla francese, si applica sul capitale complessivo residuo ancora dovuto, il tasso di mora si applica, invece, soltanto sulla somma non pagata, ovvero sulla rata (comprensiva di quota di capitale ed interessi) scaduta e non pagata. Pertanto, gli interessi convenzionali e quelli moratori potranno essere sommati, ma sulla base dei criteri di calcolo sopra indicati, con la conseguenza che si verificherà, in concreto, il superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio degli interessi di mora sulla rata impagata sommato a quello degli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo, dia luogo ad un importo complessivo di interessi che, rapportato alla quota di capitale residuo, rappresenti una percentuale superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento (v. ordinanza Tribunale di Venezia, 27 novembre 2014).

Sotto tale profilo è quindi la stessa perizia di parte depositata in atti a dimostrare l'inconferenza della tesi sostenuta dalla parte attrice tenuto conto che il preteso superamento del c.d. "tasso soglia" di usura è proprio il frutto di tale errore metodologico ossia della indebita sommatoria dei due tassi (convenzionale e di mora). Ove invece vengano singolarmente considerati entrambi detti tassi di interesse non superano affatto, ex se, il c.d. "tasso soglia", in guisa che superflua è ogni ulteriore indagine sul punto.

Alla stregua di tali considerazioni la domanda attorea e la riunita opposizione vanno respinte e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Quanto al governo delle spese, la soccombenza degli opposenti ne impone la condanna alla refusione delle spese di lite in favore della banca come in dispositivo nei valori medi dello scaglione indicato in atto di citazione per tutte le fasi processuali in quanto effettivamente svolte. Analogamente pone a carico di parte attrice ed opponente le spese di ctu.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. respinge la domanda di parte attrice, nonché l'opposizione riunita e per l'effetto conferma integralmente il d.i. opposto;
2. condanna altresì la parte attrice e opponente a rimborsare alla parte convenuta e opposta le spese di lite, che si liquidano in € 13.450,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
3. pone definitivamente a carico di parte attrice ed opponente le spese di CTU.

Pistoia, 7 agosto 2020

Il Giudice
Dott. ssa Maria Iannone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*